



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO C. D. VICO EQUENSE 2 - I.C. "FILIPPO CAULINO"

Via R. Bosco, 539 - 80069 - Vico Equense - NA – Tel. 081.802.30.94 - Cell. +39 334.87.35.816

Ambito 22 – Codice meccanografico NAIC8AM007 - C.F. 82009170638 - Cod. UF7FRP

Unico

E-mail: naic8am007@istruzione.it

Pec: naic8am007@pec.istruzione.it www.istitutocomprensivocaulino.edu.it

CRITERI GENERALI

PER LO SVOLGIMENTO

DEGLI ESAMI DI STATO

2022/2023

1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale.

Per l'impostazione delle prove d'esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento sulla valutazione degli alunni", alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 e, infine, al Decreto Legislativo 62/2017 "**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107**".

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:

1. preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico;
2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2)
3. determinazione del giudizio di idoneità.

1.1.1. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale**) con la possibilità per il collegio dei docenti di prevedere "**motivate deroghe in casi eccezionali**", richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- **terapie e/o cure programmate;**

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:

- dell'impegno;
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico;
- dell'eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza.

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado il giudizio di idoneità, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi.

1.1.2. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Lo scrutinio di ammissione si conclude con **il giudizio di idoneità**, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

L'attribuzione del giudizio, **senza determinismi** sarà motivata da:

- andamento del triennio;
- media del terzo anno in quanto rappresentativa del livello di competenza raggiunta dagli studenti;
- impegno e risultati conseguiti nella partecipazione alle attività della scuola, incluse le attività

artistiche ed extracurricolari.

In sede di ammissione all'esame non vi è obbligo di arrotondamento all'intero superiore.

2. LE PROVE SCRITTE D'ESAME (D.M. 741/2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito quanto stabilito nell'art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

COMMISSIONI D'ESAME:

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica..

PROVE D'ESAME:

3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte (nel presente anno scolastico n. 2 prove, come da O.M. 64/2022) ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate (non si effettua nell'a.s. 2021/2022).

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

LODE:

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita' della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI:

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D'ESAME:

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME:

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Prova di Italiano

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

La commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'istituto.

Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:

- la padronanza della lingua,
- la capacità di espressione personale,
- il corretto e appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:

- Pertinenza all'argomento o alla tematica
- Correttezza formale (Padronanza delle strutture linguistiche)
- Competenza lessicale
- Organicità e chiarezza nell'esposizione dei contenuti e nell'analisi e utilizzo delle tipologie testuali (Organizzazione dei contenuti)
- Originalità, appropriatezza e qualità dei contenuti

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell'elaborato.

I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere. È consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: n. 4 ore

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi **sosterranno** le stesse prove curricolari della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, **in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario**, una prova differenziata.

Criteri per l'attribuzione del voto in decimi nella valutazione degli elaborati scritti di Lingua Italiana
Valutazione degli Elaborati scritti di Lingua Italiana

Pertinenza alla traccia 10= completa 9= piena 8= rispondente 7= adeguata 6= essenziale 5= parziale 4= non adeguata	Padronanza delle strutture linguistiche 10 = organica ed equilibrata 9 = corretta e scorrevole 8 = corretta 7 = corretta con qualche incertezza 6 = corretta con frequenti incertezze 5 = incerta 4 = inappropriata	Padronanza del lessico 10= completa e consapevole 9=piena 8=buona 7=adeguata 6=sufficiente 5=incerta 4=inadeguata	Organizzazione dei contenuti 10=logica,organica,coesa 9=lineare,coerente,unitaria 8=scorrevole 7=adeguata 6=semplice, sostanzialmente chiara e comprensibile 5=incerta 4=confusa, frammentaria, contorta	Trattazione dell'argomento 10 = motivata e pertinente 9 = originale ed appropriata 8 = originale 7 = esauriente 6 = semplice 5 = confusa 4 = inappropriata
---	--	--	---	---

Prova di Matematica

La prova di Matematica è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

Nel nostro istituto la prova è articolata su **quattro** quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

- NUMERI
- SPAZIO E FIGURE
- RELAZIONI E FUNZIONI
- DATI E PREVISIONI

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- Problemi di geometria piana e solida
- Equazioni / Elementi di algebrico
- Studio di figure sul piano cartesiano
- Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico)

È ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

- conoscenza degli argomenti - saper leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall'una all'altra.
- conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro (calcoli e unità di misura);
- individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
- individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
- capacità di rappresentazione formale.

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

Durata della prova: n. 3 ore

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria

piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova semplificata.

Valutazione degli Elaborati scritti di Matematica

Conoscenza degli argomenti e dei linguaggi simbolici (verbale, simbolico, grafico) 10= logica e esauriente 9= completa e accurata 8= completa 7=quasi completa 6=adeguata 5=incompleta 4=frammentaria	Calcoli ed unità di misura 10=corretti e precisi 9=appropriati 8=corretti 7=quasi corretti 6=sostanzialmente corretti 5=poco precisi 4=errati	Applicazione di regole, proprietà e procedimenti 10=appropriata e rigorosa 9=appropriata ed esauriente 8=appropriata 7=quasi appropriata 6=sostanzialmente appropriata 5= non del tutto appropriata 4=non appropriata	Strategie per la risoluzione di situazioni problematiche e funzionali 10= efficaci e rispondenti 9= pienamente rispondenti 8=appropriate 7=quasi appropriate 6=sostanzialmente appropriate 5= non del tutto appropriate 4=non appropriate	Rappresentazione grafica 10=accurata e precisa 9=precisa 8=ben eseguita 7=chiara 6=comprendibile 5=imprecisa 4=errata
--	--	--	--	--

3. II COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, incluse le competenze nelle lingue straniere.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN DECIMI NELLA VALUTAZIONE COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE

La valutazione dei risultati del colloquio sarà effettuata tenendo conto di:

- Capacità di esposizione
- Capacità di riferire su un'esperienza e/o lavoro fatto
- Capacità di organizzare le conoscenze
- Capacità di operare collegamenti tra i vari ambiti disciplinari
- Capacità di rielaborazione personale e critica

DIECI: Esposizione originale e critica degli argomenti trattati con collegamenti interdisciplinari

NOVE: Esposizione completa e chiara degli argomenti trattati con collegamenti interdisciplinari

OTTO: Esposizione scorrevole e corretta degli argomenti trattati con collegamenti interdisciplinari

SETTE: Esposizione alquanto scorrevole degli argomenti trattati con semplici collegamenti interdisciplinari

SEI: Esposizione sintetica degli argomenti trattati e guidata collegamenti interdisciplinari

CINQUE : Esposizione incerta con un lessico povero degli argomenti trattati con semplici collegamenti interdisciplinari

QUATTRO: Esposizione incerta e frammentaria con un lessico povero degli argomenti trattati con insufficienti collegamenti interdisciplinari

Valutazione del colloquio

Il candidato, durante il colloquio, ha evidenziato il possesso di una preparazione culturale (1) _____ e di capacità espositive (2) _____.

Ha dato prova di saper/non saper operare collegamenti tra le tematiche oggetto del colloquio (3) _____ esprimendosi con un linguaggio (4) _____ e rilevando una (5) _____ capacità

di giudizio critico.

L'esito complessivo del colloquio è risultato (6) _____

- (1) Completa, globale, solida, ampia, approfondita, apprezzabile, soddisfacente, accettabile, adeguata, approssimativa, superficiale, parziale, settoriale, frammentaria, lacunosa, carente.
- (2) Notevoli, considerevoli, buone, sufficienti, modeste, mediocri, scarse, inadeguate.
- (3) In maniera autonoma, con disinvoltura, con sicurezza, solo se guidato, con qualche incertezza, con difficoltà.
- (4) Efficace, puntuale, preciso, vario e pertinente, appropriato, chiaro, semplice, generico, approssimativo, improprio, inadeguato, povero, scarso.
- (5) Notevole, personale, apprezzabile, accettabile, mediocre, scarsa.
- (6) Voto espresso in decimi.

4. ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:

“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8

ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

5. GIUDIZIO COMPLESSIVO D'ESAME

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che:

“Sia l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo *è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5*”.

Il giudizio complessivo dell'esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:

GIUDIZIO GLOBALE D'ESAME

Il/la candidato/a ha affrontato l'esame in modo....., con una conoscenza dei contenuti..... esposti, sia agli scritti che al colloquio orale, in modo.....

Ha dimostrato..... capacita' di rielaborazione, riflessione personale e competenze di cittadinanza.

Al termine dell'esame il/la candidato/o ha evidenziato un livello di maturità.

.....

(Si attribuisce la lode per meriti distinti.....)

note

10 serio eccellente organico approfondito pregevoli

9 sicuro ottima ampio articolato originali

8 impegnato più che buona soddisfacente personali

7 soddisfacente buona chiaro preciso generiche

6 adeguato sufficiente semplice incompleto essenziale elementari

5/4 superficiale molto superficiale parziale lacunosa incerto impreciso confuso scarse

i

(Si attribuisce la lode per meriti distinti.....)

6. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta all'intera Commissione d'esame qualora tutti i membri della sottocommissione esaminatrice siano concordi nell'attribuzione.

La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che:

“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.”

7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, *senza alcuna indicazione di voto*.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgs. 62/2017 – Linee guida D.M. 742/2017.)

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni,

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle

abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi *“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”*

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo *“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”*

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note